

**- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -**  
**PROCEDURA COMPARATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CPV 66519310-7 'SERVIZI DI CONSULENZA NEL CAMPO DELLE ASSICURAZIONI' PER N. 12 MESI CON POSSIBILITÀ DI PROROGA TECNICA DI 6 MESI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016**

Con la partecipazione alla gara il concorrente espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni, previste nel presente capitolato e nei documenti a esso allegati, hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto.

**Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo.

Il broker è svincolato dalle compagnie di assicurazione e svolge la propria attività nell'interesse esclusivo di Afol MB.

Il servizio è comprensivo di assistenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore di Afol MB, nei termini di cui agli artt. 106 e segg. del D.Lgs.n.209/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti IVASS, a titolo indicativo:

**1. risk management:** identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti su Afol MB assicurati ed eventualmente da assicurare, relativamente alle attività esercitate, al patrimonio ecc.;

**2. Analisi delle polizze assicurative** esistenti e individuazione delle coperture occorrenti, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico di Afol MB, mantenendo alti standard di tutela;

**3. Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative** a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze di Afol MB, anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti;

**4. Effettuazione di indagini di mercato** per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti;

**5. Assistenza nelle procedure di scelta del contraente quando necessarie:**

Elaborazione dei capitolati speciali per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Ente ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara (es.: controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo, ecc.);

**6. Assistenza** nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati di regolazione premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, ecc.);

**7. Pagamento dei premi** dovuti alle compagnie di assicurazione: a tal fine si precisa che il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il

mandato di pagamento emesso a favore del broker avrà effetto liberatorio per l'Amministrazione.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare ad Afol MB le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.

La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione dell'incarico assegnato con questa gara.

**8. gestione dei sinistri attivi e passivi** occorsi durante il periodo di copertura assicurativa, anche se verificatisi precedentemente all'aggiudicazione della presente gara e pendenti al conferimento dell'incarico, attraverso idoneo servizio di gestione e liquidazione sinistri, con assistenza quindicinale nelle varie fasi di trattazione, controllando l'adempimento delle compagnie agli obblighi derivanti dai contratti in essere ed evidenziando eventuali disfunzioni. La gestione dei sinistri dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizza da parte delle compagnie (es: difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte).

**9. Resa di pareri, assistenza e consulenza** su questioni in materia assicurativa o attinente. Al broker competeranno le attività necessarie per l'accensione dei sinistri (ricevimento della richiesta di risarcimento o segnalazione di sinistro da parte degli uffici di Afol, inoltre alla Compagnia, richiesta agli uffici di Afol di relazioni, inoltre delle informazioni alle Compagnie);

**È altresì compito del broker:**

- espletare le prestazioni di cui sopra nel rispetto di tutti i termini prescrizionali previsti dalla legge; è compresa in particolare l'attività di comunicazione alle Compagnie dei sinistri attivi e passivi dietro segnalazione degli uffici di Afol MB;
- l'analisi della situazione dei singoli sinistri (motivi dell'eventuale mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);
- il coordinamento degli uffici di Afol che devono fornire le informazioni necessarie alla trattazione dei sinistri e verifica del rispetto delle procedure concordate.

**Per i sinistri attivi:** Per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici di Afol MB, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente.

**Altre attività consistenti:**

- **nell'assistenza** telefonica, tramite e-mail, in modalità webinar e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso Afol MB, consistenti:
  - o nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
  - o nella resa di pareri su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni;
  - o nell'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;

**10. Trasmissione di informazioni** inerenti alle innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;

**11. corsi di formazione** ed aggiornamento per il personale di Afol MB addetto alla gestione delle polizze, in sede o in modalità webinar sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa, e sulle conseguenze economiche e di responsabilità;

**12. servizi accessori ed aggiuntivi** offerti in sede di gara dall'impresa;

**13. Individuazione di un referente principale (o più referenti determinati)** per qualsiasi problematica e assistenza assicurativa per Afol MB

#### ART. 2 – DURATA

- Lo svolgimento del servizio avrà durata di 12 (dodici) mesi a partire dall'aggiudicazione dell'appalto.  
E' prevista la possibilità di proroga tecnica di 6 mesi
- Dalla data sopraindicata, il Broker risultato aggiudicatario dovrà dare avvio alla completa gestione del servizio, secondo quanto stabilito nel programma indicato al precedente art. 1.
- Afol MB si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto secondo quanto disposto dall'articolo 32 comma 13 del decreto legislativo n. 50/2016.
- L'appalto cesserà, in ogni caso, di produrre effetti, automaticamente e con decorrenza immediata, nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico delle Imprese di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005, e in caso di scioglimento o di liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.
- In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto il broker, su richiesta di Afol MB, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni al fine di consentire il passaggio graduale delle competenze al nuovo broker.
- L'ente comunque si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico qualora si accertasse il ripetersi di grave inadempienza da parte del Broker.

#### ART. 3. – SITUAZIONE ASSICURATIVA DI AFOL MB

I dati relativi alle polizze assicurative, stipulate da AFOL MB in vigore al momento della presente richiesta di preventivo sono così indicati:

<b>POLIZZE ASSICURAZIONE AFOL MB - 2020</b>			
<b>Ramo</b>	<b>Scadenza polizza</b>	<b>Premio lordo annuo</b>	<b>Regolazione premio</b>
<b>INCENDIO</b>	31/12/2020	€ 9.860,00	Non disponibile
<b>FURTO</b>	31/12/2020	€ 2.406,00	No
<b>ELETTRONICA VARIA</b>	31/12/2020	€ 1.958,30	Non disponibile
<b>RCT/O</b>	31/12/2020	€ 6.471,68	Non disponibile
<b>R.C. PATRIMONIALE</b>	31/12/2020	€ 4.172,25	No
<b>INFORTUNI DIVERSI</b>	31/12/2020	€ 19.653,00	Non disponibile
<b>KASKO</b>	31/12/2020	€ 2.400,00	Non disponibile
<b>RC AUTO AFOL-Multipla</b>	23/06/2020	€ 970,00	No
<b>RC AUTO AFOL-Idea</b>	23/06/2020	€ 889,00	No

<b>CNA HARDY -POLIZZA D&amp;O - POLIZZA NR IFL 10296337</b>	15/05/2020	€ 1.833,75	No
<b>TOTALE ANNUO</b>		<b>€ 50.613,98</b>	

Il valore contrattuale: il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari diretti, né presenti e né futuri per Afol Monza Brianza, in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie Assicuratrici con le quali saranno stipulati i contratti assicurativi.

Il valore dei contratti assicurativi annuo è stimato in euro **€ 50.613,98** per i premi incluso imposte;

Importo presunto dell'appalto (calcolato sulla base dei compensi presunti del Broker, costituiti dalle provvigioni sui premi assicurativi attualmente in corso e basati sul 10% per le polizze **NON** auto e 4% per le polizze auto) **€ 4.950,00** imposte incluse

Importo presunto complessivo dell'appalto per n. 12 mesi di servizio + 6 mesi di proroga tecnica è pari ad **€ 7.425,00 dell'appalto**

#### **ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA**

Il broker dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente art.1 e garantire il supporto all'organizzazione per affrontare eventuali necessità non contemplate nell'elenco sopra riportato;

Il broker non assume alcun compito di direzione e di coordinamento nei confronti degli uffici di AFOL, né potrà impegnare in alcun modo AFOL MB.

Il broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, sarà inoltre suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno di AFOL di mettere a disposizione copia dei testi delle polizze in corso ed i dati necessari, se già disponibili.

Il broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

La tempistica per alcune prestazioni previste e/o desumibili dal precedente art.1 è la seguente:

a) reports **almeno semestrali** sull'andamento della liquidazione da parte delle compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati, distinti per polizza. Questa analisi dovrà considerare sia i dati numerici (numero dei sinistri e ammontare delle liquidazione effettuate) che quelli descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti).

b) consegna, almeno **180 giorni** antecedenti la scadenza delle polizze, del capitolato accompagnato da un rapporto che renda evidente le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara.

c) segnalazione preventiva almeno **60 giorni** antecedenti la scadenza dei pagamenti dei premi.

d) resa di pareri in materia assicurativa entro **15 giorni** lavorativi dalla richiesta. L'eventuale pr oposta di disdetta, modifica delle polizze in essere deve essere comunicata con un anticipo di almeno **tre mesi** e comunque entro i termini contrattuali previsti dalle polizze per la disdetta, al fine di consentire agli uffici preposti di attivare le procedure necessarie.

#### **ART. 5 STIPULA DEL CONTRATTO**

Il Contratto potrà essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, con oneri spese a carico dell'aggiudicatario.

## **ART. 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**

Il broker:

- a) svolgerà l'incarico nell'interesse di AFOL MB
- b) è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre Afol rimane sollevata dall'obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;
- c) dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari ad Afol;
- d) dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso AFOL MB ogni documentazione concernente la gestione del rapporto assicurativo;
- e) garantirà, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede di AFOL MB.

AFOL MB si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- b) comunicare, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a Rapportarsi, per conto di AFOL MB, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente al contratto stesso;
- c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

**Sono a carico del broker tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio oggetto del contratto.**

## **ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA**

E' fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte di AFOL MB.

In particolare il broker deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

AFOL MB autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal D.Lgs.196/2003, D. Lgs.101/2018 e ss.mm.ii.

## **ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI**

AFOL si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio e avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.

AFOL per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti si rivolgerà al responsabile della direzione e del coordinamento e/o al funzionario referente, di cui al punto 13) del precedente art. 1, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio.

## **ART. 9 - INADEMPIENZE E PENALITA'**

AFOL MB trasmetterà comunicazione formale d'inadempienza al broker.

Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale nella **misura di Euro 1.500**,

L'Amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti dell'impresa per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad essa stessa o a terzi nel periodo di scopertura oltre all'eventuale recesso unilaterale come previsto al successivo art.10.

Nei casi di violazione di altri obblighi contrattuali previsti nel capitolato speciale, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, AFOL MB provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del Broker sarà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 200,00 (euro duecento/00), salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;

- € 100,00 (euro cento/00), per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del Funzionario competente per ogni singolo Ente e, pertanto, il Broker non potrà sollevare alcuna eccezione di merito.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui il Funzionario del competente Ente ha comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno l'infrazione, decorso tale termine, si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

È fatto comunque salvo il diritto di ciascun Ente al risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 10 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

L'attività prestata dal broker è totalmente gratuita per AFOL MB. Tale attività è remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali verranno stipulate le future polizze; pertanto al Broker non compete alcun compenso per tutta l'attività svolta precedentemente alla stipulazione dei contratti di assicurazione.

Anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto ad AFOL MB.

#### **ART. 11 - RESPONSABILITA'**

AFOL MB, avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere AFOL MB che fin d'ora s'intendono sollevate ed indenni da ogni pretesa o molestia.

#### **ART. 12- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO**

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., determina la risoluzione, previa diffida ad adempiere, del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno e senza bisogno di diffide o formalità di sorta, l'inadempienza da parte dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e nell'offerta, in particolare ad una delle condizioni di cui agli artt. 1, 4, 5 e 11 del presente documento.

Il contratto potrà essere risolto anche al verificarsi di una sola delle seguenti ipotesi:

- qualora venga meno l'iscrizione nel registro di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 209/05;
  - in caso di fallimento della ditta o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio;
  - in caso d'interruzione del servizio;
  - in caso di violazione delle disposizioni contenute dall'art. 3 della Legge 136/10, riguardo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto al successivo articolo 16.
- AFOL ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto s'intende risolto di diritto qualora:
- l'appaltatore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
  - l'appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto d'appalto;
  - l'appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole (massimo 20 giorni lavorativi) all'ingiunzione di AFOL di porre rimedio a inadempienze o negligenze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto per motivi imputabili all'appaltatore stesso;
  - l'appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
  - l'appaltatore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili allo stesso;
  - l'appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire le indicazioni impartite da AFOL
  - l'appaltatore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
  - si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto, quali violazioni degli obblighi relativi al trattamento giuridico – economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro.

AFOL si riserva, altresì, la predetta facoltà, qualora il broker ometta di dimostrare di essere in possesso della polizza RC professionale, di cui all'art. 13.

Con la risoluzione sorgerà il diritto di AFOL di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti da AFOL.

E' in facoltà dell'Ente recedere unilateralmente ai sensi dell'art.1373 del c.c. al verificarsi di eventi o inadempienze che saranno ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione dei termini come previsto al capoverso precedente. Anche in questa ipotesi è prevista la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno e senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

### **ART. 13 - CESSIONE E SUBAPPALTO**

Sarà assolutamente vietato all'aggiudicatario cedere o dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte del servizio.

L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per AFOL MB di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

### **ART. 14 - FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSALE**

In caso di scioglimento, di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere della società aggiudicataria, il contratto si riterrà rescisso di diritto partendo dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto di AFOL di rivalersi sulla cauzione, nonché il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

### **ART. 15 - ASSICURAZIONE**

Al fine di garantire AFOL, il broker dovrà presentare una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza o errori professionali con un massimale assicurato almeno euro 2.500.000,00.

Copia della polizza dovrà essere consegnata massimo all'atto della stipula.

### **ART. 16 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare ad AFOL ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà di AFOL di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la ditta possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti della stessa AFOL.

### **ART. 17 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio/lavoro/fornitura oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/lavoro/fornitura di cui al presente capitolato e il Committente potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione ad AFOL MB.

L'aggiudicatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento di AFOL MB, approvato con verbale dell'amministratore unico n.35 del 29/06/2016. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito di AFOL MB è pubblicato il codice di comportamento come segue:

[file:///C:/Users/r.mussolin/Downloads/Codice-di-comportamento%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/r.mussolin/Downloads/Codice-di-comportamento%20(1).pdf)



L'appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti di AFOL MB approvato con verbale dell'amministratore unico n.35 del 29/06/2016, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Art. 18. - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.**

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. n. 81/2008: in particolare deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata della servizio, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio stesso, nei tempi stabiliti dal presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze mediante una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008.

#### **ART. 19 DUVRI**

Non è necessaria la predisposizione del documento per rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in quanto trattasi di incarico di natura intellettuale. Pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a 0. L'Ente concedente si riserva di aggiornarlo in caso se ne ravvisi la necessità.

#### **Art. 20. NORME A TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara. Con la presentazione dell'offerta ciascun partecipante autorizza l'Ente al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

#### **ART. 21 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

Nel caso di insorgenza di controversie, queste dovranno essere preliminarmente trattate dai soggetti firmatari del contratto o da chi ne esercita le funzioni e, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente. In tal caso, per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, è competente il Foro di Monza

#### **ART. 22 – DOMICILIO LEGALE**

A tutti gli effetti del contratto, l'affidatario elegge domicilio legale presso la propria sede stabile/operativa, sita in: Via Tre Venezie, 63 – MEDA (MB).  
Tutte le comunicazioni devono essere inviate tramite le comunicazioni di procedura della piattaforma SINTEL di ARIA SPA – di Regione Lombardia

**ART. 23 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Responsabile del Procedimento ex art. 31 del Codice è la Dott.ssa Barbara Riva

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**48-62-CC-86-41-14-42-C6-0E-A3-2D-8A-45-E2-2B-E8-DA-2B-BE-8A**

**CAdES 1 di 2 del 28/04/2020 18:02:26**

Soggetto: HANY MAKHOUL

S.N. Certificato: 0103 383E

Validità certificato dal 24/01/2020 16:16:25 al 24/01/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

-----  
**CAdES 2 di 2 del 29/04/2020 10:26:35**

Soggetto: RIVA BARBARA

S.N. Certificato: 00D6 A851

Validità certificato dal 29/07/2019 10:52:02 al 29/07/2022 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT  
-----